



157

di L. 2.200.000- facenti parte della quota di lire 3.000.000- dalla quale era stato decurtato l'importo del primo mutuo in tal modo ridotto a L. 33 milioni, cosicchè l'importo del secondo mutuo unificato veniva definitivamente stabilito in L. 54.200.000 (cinquantaquattromilioni duecentocinila).

Con contratto in stessa data a rogito del medesimo Notaio Mauro, rep. 12240, il predetto mutuo unificato di L. 54.200.000-, maggiorato di L. 3.583.810,- per diritto di commissione e relativa rivalsa I. G. E., veniva frazionato condizionatamente in quote proporzionali al valore delle singole unità immobiliari costituenti il secondo lotto unificato di fabbrica e le relative ipoteche di garanzia venivano corrispondentemente ripartite. Detto frazionamento è stato successivamente confermato.

Poichè, avvalendosi di clausole contrattuali che lo consentono alcuni accoltari di quote del mutuo suddetto hanno rimborsato, anticipatamente, in unica soluzione, le quote di debito a loro carico, si propone che venga autorizzato, mediante deliberazio